REPUBBLICA ITALIANA

N. 07730/2016 REG.PROV.COLL.
N. 02618/2016 REG.RIC.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2618 del 2016, proposto da:

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Ferrara, con domicilio eletto presso l'avv. Alessandro Ferrara in Roma, Via Sardegna, 29;

contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, Questura di Roma, in persona del Questore pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l'accertamento
della illegittimità del silenzio-rifiuto sull'istanza di accesso ai documenti amministrativi inviata a mezzo raccomandata A/R alla Questura di Roma, Ufficio Immigrazione, in data 22.12.2015, con la quale è stato chiesto il rilascio di copia semplice della documentazione inerente l'istruttoria svolta dalla Questura di Roma, sulla base della quale è stato emesso il decreto di espulsione del 5.12.2015 e, in particolare, i rilievi fotodattiloscopici a fini identificativi nonché il "foglio notizie" in uso dal 26.9.2011.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Roma;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2016 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe –OMISSIS– ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione intimata sull'istanza di accesso inviata alla Questura di Roma, Ufficio Immigrazione, in data 22.12.2015, con la quale è stato chiesto il rilascio di copia semplice della documentazione sulla base della quale è stato emesso il decreto di espulsione del 5.12.2015

e, in particolare, dei rilievi fotodattiloscopici a fini identificativi nonché del “foglio notizie” in uso dal 26.9.2011.
Il ricorrente ha esposto di essere cittadino afghano e di avere lasciato il suo paese a causa delle persecuzioni dei gruppi Talebani; in data 13.12.2015 era stato emesso nei suoi confronti decreto di espulsione ai sensi dell’art. 13, comma 2, D.Lgs. 286/98, mentre la Questura di Roma in data 14.1.2016 aveva comunicato al ricorrente che avrebbe potuto presentare la domanda di riconoscimento della protezione internazionale, di tal che il ricorrente aveva presentato istanza di accesso agli atti del procedimento di espulsione, impugnato innanzi al Giudice di Pace, per visionare le risultanze dell’istruttoria svolta dall’Amministrazione.
A sostegno del ricorso sono state formulate le censure di violazione degli artt. 22 L. 241/90, eccesso di potere sotto vari profili, insussistenza dei limiti all’accesso di cui all’art. 24 L. 241/90.
Il Ministero dell’Interno e la Questura di Roma si sono costituiti resistendo al ricorso.
Alla camera di consiglio del 14 giugno 2016 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
Il ricorso deve essere accolto in quanto fondato.
Deve rilevarsi, al riguardo, che il ricorrente, avendo presentato ricorso avverso il provvedimento di espulsione, è titolare di un concreto e specifico interesse, ai fini della difesa della propria posizione nel relativo giudizio, ad ottenere l'esibizione della richiesta documentazione, attinente al procedimento di espulsione.
A fronte dell’inerzia dell’Amministrazione, che non ha provveduto sull’istanza di accesso, il ricorso va accolto con conseguente accertamento del diritto all’accesso agli atti indicati in epigrafe e condanna del Ministero dell’Interno all'esibizione della richiesta documentazione, entro trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o notificazione, se anteriore, della presente sentenza.
In ragione della peculiarità della questione esaminata ricorrono le ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, condanna il Ministero dell’Interno e alla Questura di Roma all'esibizione in favore del ricorrente degli atti richiesti con l'istanza di accesso presentata ai sensi degli artt. 22 e ss 1. 241/90 in data 25.12.2015, nei termini di cui in motivazione;
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2016 con l'intervento dei magistrati:

Italo Volpe, Presidente FF
Alessandro Tomassetti, Consigliere
Francesca Petrucciani, Primo Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/07/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)